

n° convenzione C 113/14

**CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO
(AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE)**

TRA

Università Carlo Cattaneo - LIUC - di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Corso Matteotti, 22 – 21053 Castellanza VA, partita iva/codice fiscale 02015300128 rappresentata dal Direttore Amministrativo, Dottor Gian Claudio Castellani, nato al Cairo EGITTO l'11/01/1956 in qualità di autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276

E

L'ASL 8 CAGLIARI, di seguito denominata "soggetto ospitante ", con sede legale in Cagliari in Via Piero della Francesca n. 1 - 09047 Selargius (Su Planu), codice fiscale/P.IVA 02261430926, rappresentata legalmente da Dr. Emilio Simeone in qualità di Direttore Generale, nato ad Iglesias (CI) il 29/08/1945

PREMESSO CHE:

- I tirocini non costituiscono rapporto di lavoro, bensì periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale;
- I tirocini promossi tra l'Università e L'ASL 8 CAGLIARI, sono solo di natura curriculare, sulla base delle previsioni dei piani di studio e dell'offerta formativa;
- I tirocini possono essere svolti presso datori di lavoro pubblici o privati, nel rispetto dei limiti quantitativi indicati dalla normativa vigente;
- I tirocini devono essere svolti nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

**ARTICOLO 1
DEFINIZIONE DEL TIROCINIO**

1. Il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture sul territorio meglio specificate sui progetti formativi individuali, soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, di seguito denominati "tirocinanti", per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o ad agevolare le scelte professionali mediante la

conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti Formativi Individuali di cui al successivo art. 2.

2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti Formativi Individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.

3. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante, come meglio specificato al successivo art. 6.

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato del soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante, con competenze professionali adeguate e coerenti per affiancare il tirocinante.

Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

ARTICOLO 3

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal Progetto Formativo Individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre esigenze svolgendo le attività concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.
- c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come previsto all'art. 5.
- d) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi, processi organizzativi e produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali.

ARTICOLO 4

OBBLIGHI SOGGETTO PROMOTORE

Il soggetto promotore assicura ogni tirocinante:

- 1) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, *copertura INAIL posizione n° 0659743171*;
- 2) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi *polizza RCT n. 108492695 Allianz Subalpina*;

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

Il soggetto promotore si preoccupa di monitorare il rispetto dei diritti e degli obblighi del tirocinante.

Il soggetto promotore si impegna, inoltre, a garantire con la collaborazione del soggetto ospitante, al tirocinante che lo richiede, il rilascio di attestazione o la certificazione delle competenze acquisite con il tirocinio nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI SOGGETTO OSPITANTE

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

- a) L'ente promotore è responsabile del controllo dell'effettuazione della formazione sulla sicurezza, da parte dello studente, in base all'art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, n. 1/CSR del 24.1.2013;

In particolare si concorda:

- che l'effettuazione della formazione generale viene accertata da parte del soggetto promotore;
- che la formazione specifica viene erogata a cura del soggetto ospitante;
- b) gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.Lgs. 81/08 sono a carico del soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante infine è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste per l'attivazione e monitoraggio del tirocinio e delle eventuali variazioni in itinere nel rispetto degli obblighi di legge ed inoltre a collaborare col soggetto promotore al monitoraggio dell'esperienza ed alla redazione della relazione finale, ove prevista.

ARTICOLO 6


DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione ha validità di 5 (cinque) anni e decorre dalla data di ultima sottoscrizione e comunque fino alla conclusione dell'ultimo tirocinio avviato in vigore della stessa, comprese eventuali sospensioni o proroghe.
2. Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
 - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.
3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato tempestivamente alle altre parti coinvolte in forma scritta e con adeguata motivazione e avrà effetto a partire dal giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione.


Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Castellanza, lì 30 maggio 2014

(firma per Università Carlo Cattaneo – LIUC)
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 (Dott. Gian Claudio Castellani)




(firma per ASL n. 8 Cagliari)
 IL DIRETTORE GENERALE
 (Dr. Emilio Simeone)




ASLCagliari

presente allegato è composto di n° 4 fogli
 di n° 4 pagine.

IL RESPONSABILE
 SSD AFFARI GENERALI
 Dr.ssa Marisa Ubelli



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 903 DEL 7 LUG. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 (Dott. Sergio Salis)

IL DIRETTORE SANITARIO
 (Dott. Ugo Sobelli)

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Emilio Simeone)

